

## SALDO E STRALCIO

### ADEMPIMENTO

#### **Saldo e stralcio: versamento in unica soluzione o prima rata**

L'istituto del c.d. "Saldo e stralcio" consente ai contribuenti che versano in un comprovato stato di crisi economica di definire in maniera agevolata i carichi iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle proprie dichiarazioni dei redditi presentate e/o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS.

### DA SAPERE

#### **Definizione agevolata delle cartelle: le comunicazioni con l'esito della domanda**

L'invio delle comunicazioni in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle si è concluso lo scorso 31 ottobre. L'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante la pubblicazione di un comunicato stampa ha specificato che sono circa 690 mila le "Comunicazioni delle somme dovute", di cui poco più di 380 mila relative alle domande di "saldo e stralcio" e quasi 310 mila alle richieste di "rottamazione-ter" nella fase di riapertura dei termini.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Tributi locali: pubblicità costitutiva deliberazioni

**Lavoro** - Lavoratori in malattia: termini per la NASpl

**Scadenze dal 28 novembre al 12 dicembre 2019**

## ADEMPIMENTI

### SALDO E STRALCIO: VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

di Marco Mangili e Cristina Piseroni

*L'istituto del c.d. "Saldo e stralcio" consente ai contribuenti che versano in un comprovato stato di crisi economica di definire in maniera agevolata i carichi iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle proprie dichiarazioni dei redditi presentate e/o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS. La facoltà di fruire di tale istituto, che prevede il versamento di una percentuale, variabile, della quota capitale ed interessi dei tributi dovuti risulta specificamente legata al rispetto delle condizioni attestanti lo stato di comprovata difficoltà economica.*

Tramite l'istituto del c.d. "Saldo e stralcio" (introdotto dall'art. 1, comma 184 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i **contribuenti** che versano in un comprovato **stato di crisi economica** hanno la possibilità di **definire in maniera agevolata** i carichi iscritti a ruolo derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle proprie dichiarazioni dei redditi presentate e/o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi gestiti dall'INPS. Risultano specificamente esclusi, in quanto contrari alla ratio dell'istituto, gli importi derivanti da accertamento.

L'istituto tende, quindi, ad aiutare i contribuenti "virtuosi" che dopo aver dichiarato nella relativa dichiarazione dei redditi la propria situazione reddituale, non sono riusciti a far fronte al relativo carico impositivo/previdenziale a seguito della comprovata situazione di difficoltà economica in cui gli stessi risultano versare.

#### Attenzione

Il richiamato istituto è stato oggetto di un'apposita **proroga** ad opera dell'art. 16-*bis* del D.Lgs. 30 aprile 2019, n. 34, che ha comportato il differimento sia dei termini di adesione all'istituto che quelli di versamento degli importi dovuti, oramai di prossima scadenza. Si coglie, quindi, l'occasione per fornire un rapido riepilogo dell'istituto, per poi affrontare le varie ipotesi di versamento configurabili.

#### Soggetti interessati

Possono fruire del saldo e stralcio i soli contribuenti **persone fisiche** che hanno validamente presentato la propria dichiarazione dei redditi e che non sono riusciti a far fronte alla relativa richiesta impositiva. L'istituto, inoltre, trova applicazione per i soli ruoli affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. L'istituto può essere utilizzato anche per definire gli importi agevolabili per cui il contribuente abbia aderito alla

rottamazione 1 o *bis* senza perfezionarla non avendo versato integralmente o tempestivamente i relativi importi dovuti entro il 7 dicembre 2018.

La definizione può avvenire unicamente a fronte della presentazione all'Agenzia delle entrate riscossione di una **specificata istanza** da parte del contribuente interessato, utilizzando il **modulo** specificamente predisposto dall'Agenzia stessa.

## Soggetti esclusi

---

Non possono fruire del saldo e stralcio i contribuenti **diversi dalle persone fisiche**, nonché i contribuenti persone fisiche limitatamente ai ruoli **inferiori ai 1.000 euro**, in quanto **già soggetti all'annullamento automatico** ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 e/o i ruoli per cui il contribuente **stia già fruendo della rottamazione**, nonché per tutti gli importi derivanti da **accertamento** o da attività di controllo differenti da quelle *ex art. 36-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e *54-bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

### Attenzione

Si evidenzia, inoltre, che la riapertura dei termini non trova applicazione in riferimento agli importi dovuti a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea.

## Procedure

---

L'istituto del saldo e stralcio consente di definire la richiesta tributaria degli importi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, ma da questi non versati a seguito della situazione di comprovata difficoltà economica in cui il contribuente risulta trovarsi. In riferimento alla possibilità di attrarre a tale istituto anche le contribuzioni alle **casse professionali** si evidenzia che la stessa è stata **subordinata**, ai sensi dell'art. 16-*quinquies* del D.L. n. 34/2019, alla **preventiva delibera** da parte delle relative casse previdenziali e all'inoltro della stessa all'Agente della riscossione entro il **16 settembre 2019**.

La fruizione dell'istituto risulta, *in primis*, subordinata alla tempestiva presentazione dell'istanza di adesione all'Agente della riscossione, mediante messaggio di posta elettronica certificata o presso gli sportelli, entro la richiamata data del 31 luglio 2019.

La definizione tramite l'istituto del saldo e stralcio consente al contribuente che si trova in uno stato di grave e comprovata situazione di difficoltà economica di versare una percentuale della quota capitale degli importi omessi e dei relativi interessi maturati, maggiorato dell'intero valore dei compensi spettanti in capo all'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese di notifica e/o delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente intraprese.

Lo stato di crisi economica risulta acclarato in presenza di un **indice ISEE** del nucleo familiare del contribuente **inferiore a 20.000 euro** ed, in presenza di tale requisito, la percentuale della quota di capitale ed interessi dovuta per perfezionare la procedura di saldo e stralcio varia a seconda del livello di difficoltà economica del singolo contribuente risultando pari al:

#### QUOTA DI CAPITALE ED INTERESSI DOVUTA

- 16% ove l'ISEE familiare sia non superiore a 8.000 euro
- 20% ove l'ISEE familiare sia non superiore a 12.500 euro
- 35% ove l'ISEE familiare sia superiore a 12.500 euro

L'importo così determinato può essere versato in **unica soluzione** entro il prossimo **30 novembre 2019**, oppure tramite un versamento in **massimo 5 rate** a importo variabile, in cui nell'ipotesi di rateazione massima la ripartizione risulta essere la seguente:

#### RATEAZIONE

- 35% entro il **30 novembre 2019**, prorogato al **2 dicembre**, in quanto cade di sabato
- 20% entro il **31 marzo 2020**
- 15% entro il **31 luglio 2020**
- 15% entro il **31 marzo 2021**
- 15% entro il **31 luglio 2021**

In merito alla determinazione dell'importo da versare si rileva che l'Agente della riscossione è tenuto ad inviare entro la data del **31 ottobre 2019** ai soggetti interessati una specifica **comunicazione** contenente:

- le eventuali **cause di non riconoscimento** della situazione di difficoltà economica con conseguente rigetto della domanda;
- la presenza di eventuali **debiti** che non possono fruire della definizione agevolata;
- l'evidenziazione della **parte** di debiti non agevolabili per tale istituto che, invece, risultano agevolabili per la rottamazione dei ruoli, con conseguente riconoscimento automatico della stessa e comunicazione dei relativi importi dovuti;
- **gli importi complessivamente dovuti** per il saldo e stralcio e l'eventuale piano di rateazione prescelto.

La citata comunicazione può, quindi, configurarsi in una delle seguenti 5 diverse tipologie, come esposto nella tavola sotto riportata.

CODICE	DESCRIZIONE
AT	Accoglimento totale della richiesta
AP	Accoglimento parziale della richiesta
AD	I carichi indicati sono definibili, ma per gli stessi non risulta dovuto alcun importo
AX	Accoglimento parziale in quanto solamente una parte dei ruoli risulta definibile e l'importo dovuto per la definizione risulta pari a zero, mentre risultano dovuti degli importi in riferimento ai carichi non definibili
RI	Rigetto integrale della richiesta in quanto nessun carico risulta definibile né per il saldo e stralcio né per la rottamazione e su tali carichi risultano dovuti degli importi

La tipologia di comunicazione è rilevabile nella prima pagina della comunicazione inviata dall'Agente della riscossione.

In considerazione del fatto che la procedura di saldo e stralcio si basa interamente sulla sussistenza dello stato di difficoltà economica del contribuente si rammenta che l'Agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e la guardia di finanza procede a controllare, in presenza di fondati dubbi, la **veridicità dei dati dichiarati** ai fini della certificazione che attesta la comprovata situazione di difficoltà economica.

#### Attenzione

In presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità al contribuente vengono attribuiti **20 giorni** dalla ricezione della comunicazione per fornire la documentazione richiesta comprovante, invece, la veridicità di quanto dallo stesso attestato nella dichiarazione di adesione.

In caso di mancata produzione della documentazione nel richiamato termine di 20 giorni o del riscontro di falsità, il contribuente non può fruire degli effetti della definizione agevolata e l'ente creditore procederà a riaffidare, ove sia già intervenuto il discarico automatico, il debito residuo all'Agente della riscossione entro il termine di prescrizione decennale.

## Modalità di pagamento

Per pagare il bollettino allegato alla "**Comunicazione delle somme dovute**" del "Saldo e stralcio", oltre al servizio "**Paga online**", (disponibile sul sito dell'Agente della riscossione e sull'APP EquiClick) è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al **nodo pagoPA**. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili al sito *internet* [www.agid.gov.it/pagopa](http://www.agid.gov.it/pagopa).

Risulta, inoltre, possibile pagare presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Per i soggetti che intendono effettuare i pagamenti tramite i sistemi telematici del proprio istituto di credito è possibile richiedere allo stesso il pagamento automatico delle rate tramite addebito in conto corrente, utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”. Si rammenta, tuttavia, che per aderire al servizio di **addebito diretto su conto corrente** è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto **almeno 20 giorni prima** della scadenza della rata.

#### ESEMPIO

Per esempio, il contribuente che **non** ha presentato l’**apposita richiesta di addebito** diretto sul proprio conto corrente entro lo scorso 10 dicembre, non può fruire di tale possibilità in riferimento al pagamento della prima rata scadente il prossimo 30 novembre, prorogata al 2 dicembre 2019 in quanto cadente di sabato.

Il contribuente risulta, pertanto, chiamato a provvedere al pagamento della prima rata fruendo di una delle altre modalità di pagamento previste e potrà, invece, cominciare a fruire dell’addebito automatico sul conto corrente a partire dalla seconda rata, ove presenti l’apposita domanda **non oltre il prossimo 21 marzo 2020**.

Risulta, inoltre, possibile effettuare il pagamento **solo per alcuni** dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione rientranti nel “Saldo e stralcio”. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale dell’Agenzia della riscossione per selezionare i carichi che si intendono pagare e scaricare i relativi bollettini. Per i carichi esclusi dal pagamento, la Definizione non produrrà effetti e l’Agenzia delle entrate-riscossione potrà riprendere le azioni di recupero sui carichi non definiti.

Tra le modalità di pagamento rientra anche l’istituto della **compensazione**, come previsto dall’art. 3, D.L. n. 119/2018 e dall’art. 1, Legge n. 145/2018 che prevedono la possibilità di pagare secondo la “**disciplina speciale**” della compensazione (art. 12, comma 7-*bis*, del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014 e relativi decreti attuativi). In tale ipotesi, tuttavia, i crediti utilizzabili in compensazione risultano limitati ai soli crediti commerciali eventualmente vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

## Mancato pagamento

---

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

Alla data di scadenza della prima rata del piano, eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

#### Attenzione

In merito al pagamento in ritardo si rammenta che il D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Allo stesso, infatti, viene riconosciuto un **massimo di 5 giorni di ritardo** nel pagamento rispetto alla scadenza ordinaria della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione.

## Effetti dell'adesione al "Saldo e stralcio"

---

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l'Agenzia delle entrate-riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo del "Saldo e stralcio" (c.d. "debiti definibili"):

- non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che vengano sospesi:

- i **termini di prescrizione e decadenza dei carichi** inseriti nella domanda;
- gli **obblighi di pagamento** derivanti da precedenti rateizzazioni.

## Scadenze

---

L'istanza di adesione al saldo e stralcio doveva essere presentata, originariamente, entro il 30 aprile 2019. Le modifiche apportate ad opera dell'articolo 16-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 hanno prorogato i termini di presentazione dell'adesione allo scorso **31 luglio 2019**, spostando al **30 novembre** (prorogato al **2 dicembre**) il termine di versamento in unica soluzione, ovvero della prima rata degli importi dovuti per perfezionare l'adesione all'istituto agevolativo.

### Attenzione

Si evidenzia che con la richiamata proroga del termine di presentazione dell'istanza le domande di adesione presentate antecedentemente all'emanazione della proroga, ma successivamente al termine del 30 aprile, possono considerarsi comunque valide ove presentate entro il nuovo termine del 31 luglio 2019.

## Casi particolari - Soggetti sovraindebitati

---

I contribuenti che si trovano in una posizione di sovraindebitamento, ossia per cui alla data di presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata risulta aperta una procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono fruire di una aliquota di definizione più conveniente rispetto a quelle previste per l'ordinaria procedura di saldo e stralcio.

In tale ipotesi la quota di capitale ed interessi che il contribuente è chiamato a versare per definire la procedura di saldo e stralcio viene, infatti, ridotta al **10%** oltre alle somme maturate a titolo di aggio e rimborso.

Inoltre, a differenza di quanto previsto per la procedura di saldo e stralcio, l'apertura della procedura di liquidazione dei beni comporta l'automatico riconoscimento della comprovata situazione di difficoltà economica che risulta, pertanto, svincolata dal valore assunto dall'Isee del nucleo familiare del contribuente.

### Attenzione

Si rammenta che per poter fruire di tale possibilità alla domanda di adesione doveva essere allegata **copia conforme del decreto di apertura della liquidazione**.

## DA SAPERE

### DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE: LE COMUNICAZIONI CON L'ESITO DELLA DOMANDA

*L'invio delle comunicazioni in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle si è concluso lo scorso 31 ottobre. L'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante la pubblicazione in data 18 ottobre 2019 di un comunicato stampa ha specificato che sono circa 690 mila le "Comunicazioni delle somme dovute", di cui poco più di 380 mila relative alle domande di "saldo e stralcio" e quasi 310 mila alle richieste di "rottamazione-ter" nella fase di riapertura dei termini.*

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha reso noto mediante la pubblicazione di un comunicato stampa del 18 ottobre 2019 che sono 700 mila le comunicazioni in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle.

Le lettere sono destinate a coloro che hanno presentato la domanda per il "saldo e stralcio", e a coloro che hanno presentato la domanda della "rottamazione-ter" a seguito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019.

Nello specifico, le comunicazioni informano gli interessati sull'esito della richiesta con l'indicazione dell'importo dovuto e delle modalità di pagamento e sono trasmesse da Agenzia delle entrate Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata.

#### Quali sono i numeri delle lettere

---

Sono circa 690 mila "Comunicazioni delle somme dovute" di cui poco più di 380 mila relative alle domande di "saldo e stralcio" e quasi 310 mila alle richieste di "rottamazione-ter" nella fase di riapertura dei termini.

Entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato circa un 1 milione 400 mila comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla "rottamazione-ter" entro il termine del 30 aprile.

Si ricorda che rientrano nel "saldo e stralcio" i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, con ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro. Per costoro è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi.

La "rottamazione-ter" prevede invece l'annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

#### Quali sono le tipologie di comunicazione

---

Due sono le tipologie di comunicazione:

- -la "Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti" in risposta alle dichiarazioni presentate per il "saldo e stralcio"



- -la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.

Per entrambe le comunicazioni sono previste 5 differenti lettere:

- -AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto;
- -AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”;
- -AD è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto;
- -AX si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”;
- -RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera. La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

Quanto al pagamento è possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA e infine, direttamente agli sportelli.

Le somme dovute potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario.

In ogni caso il mancato o insufficiente o tardivo versamento, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione.

Per i carichi esclusi dal pagamento la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

---

### Tributi locali: pubblicità costitutiva deliberazioni

---

Il MEF fornisce chiarimenti in tema di **efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie** relative alle entrate tributarie degli enti locali. L'attuale estensione alla generalità dei tributi di competenza dei comuni del sistema di **pubblicità costitutiva** delle deliberazioni basato sulla pubblicazione nel sito internet del MEF rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione di una **banca dati completa delle deliberazioni** in oggetto.

*Agenzia delle Entrate, circ. 22 novembre 2019, n. 2/DF*

---

### Lotteria degli scontrini: sanzioni da rinviare

---

In tema di **lotteria degli scontrini**, è opportuno un **differimento** dell'efficacia della norma che prevede una **sanzione** per l'esercente che rifiuta di acquisire o utilizzare il codice fiscale del cliente o che non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati dell'operazione. Lo ha sottolineato Assonime, secondo la quale l'efficacia della disposizione dovrebbe essere rinviata al momento in cui saranno funzionanti a regime sia la disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia quella della lotteria degli scontrini.

*Assonime, circ. 22 novembre 2019, n. 22*

---

### Mod. 730-4: dal 2020 gestione telematica INPS

---

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" affinché anche l'**INPS** riceva, **a partire dall'anno 2020**, per il tramite dell'Agenzia, il risultato finale delle dichiarazioni trasmesso dai CAF e dai professionisti abilitati, con le stesse modalità già utilizzate per tutti i sostituti d'imposta. Si realizzerà così un **riscontro immediato della dichiarazione 730** con il relativo risultato contabile.

*Agenzia delle Entrate, provv. 21 novembre 2019, n. 890659*

---

### Credito impianti calcistici: codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo - **"6907"** denominato "Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205" che consente l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta volto a incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa.

*Agenzia delle Entrate, ris. 20 novembre 2019, n. 95/E*

---

### Sismabonus e ecobonus: i nuovi codici tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risoluzioni nn. 94 e 96/E riguardanti:

- la **ridenominazione dei codici tributo "6890" e "6891"**, per l'utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, dei crediti d'imposta corrispondenti al sismabonus

acquisti e

- l'**istituzione** dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli **sconti** praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, ecobonus, e riduzione del rischio sismico sismabonus:
- “**6908**” denominato “Ecobonus - Recupero dello sconto praticato dal fornitore - articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
- “**6909**” denominato “Sismabonus - Recupero dello sconto praticato dal fornitore - articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

*Agenzia delle Entrate, ris. 20 novembre 2019, nn. 94 e 96/E*

---

#### IVA: contributi pubblici trasporto locale

---

In tema di **contributi pubblici** per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un **obbligo di dare, fare, non fare o permettere**, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 20 novembre 2019, n. 490*

---

#### Tutela proprietà intellettuale: progetto Falstaff

---

Nell'ambito delle attività previste per il “progetto FALSTAFF”, sono state realizzate nuove funzionalità per l'evoluzione e il miglioramento della gestione e la trasmissione delle domande di intervento nei confronti di merci sospettate di violare **diritti di proprietà intellettuale**: tra le altre, nella scheda “Dati generali dell'AFA” è stata aggiunta una nuova sezione denominata “**Rappresentante**” contenente i dati personali del rappresentante ovvero del soggetto che presenta l'AFA, ossia il servizio che consente all'utente di presentare le istanze di tutela dell'autorità doganale.

*Agenzia delle dogane, documento 20 novembre 2019, n. 180408*

---

#### IVA di gruppo off-limits per soggetti extra-UE

---

I soggetti residenti in **Paesi extra UE non possono accedere** alla liquidazione IVA di gruppo; tale istituto trova invece applicazione per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e identificati ai fini IVA in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

*Agenzia delle Entrate, principio di diritto 19 novembre 2019, n. 24*

---

#### Corrispettivi vendite giudiziarie al dettaglio

---

Tra le attività **esonerate** dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi **non è contemplata l'attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti di vendite giudiziarie**. Pertanto, dal 1° gennaio 2020, termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, anche per questi soggetti scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 novembre 2019, n. 489*

---

### IVA pagamenti carburante per autotrazione

---

In tema di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, se l'impresa non effettua il pagamento del carburante **contestualmente** al suo acquisto, l'impresa non è soggetta in questa fase all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'IVA, ma solo successivamente con riguardo al **pagamento del saldo** per gli importi eventualmente non compensati.

*Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 15 novembre 2019, n. 19*

---

### Opzione consolidato fiscale integrativa

---

In materia di tassazione di gruppo è stabilito che l'opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, che presentava errori od omissioni, è senz'altro confermata con la **dichiarazione integrativa** successiva, che si sostituisce a quella originaria, laddove effettuata nei termini di legge.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 15 novembre 2019, n. 488*

---

### Gruppo IVA: regime applicabile a SPV

---

Il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell'attività economica, anche ove essa sia svolta mediante costituzione di **patrimoni separati**, posta in essere, ad esempio, dalle **società di gestione del risparmio** e dalle **società di cartolarizzazione, SPV**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 15 novembre 2019, n. 487*

---

### Credito d'imposta R&S: costo del personale

---

Con riferimento al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, il **costo del personale** sostenuto dalla società può rientrare tra le spese agevolabili, nella misura in cui il lavoratore partecipi **effettivamente** all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 15 novembre 2019, n. 485*

---

### Sisma Campobasso e Catania 2018: rimborso

---

A favore dei comuni della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2018, è riconosciuto un **rimborso a titolo di compensazione del minor gettito derivante dall'IMU e della TASI**, per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

*Ministero dell'Interno, decreto 12 novembre 2019 (G.U. 15 novembre 2019, n. 268)*

---

### Resto al Sud: incentivi anche per professionisti

---

Entra in vigore l'**8 dicembre 2019** il D.M. n. 134/2019 che modifica il regolamento relativo alla misura incentivante "**Resto al Sud**". Le richieste di agevolazioni possono essere presentate dai soggetti di età compresa tra 18 e 45 anni; possono parteciparvi **anche i soggetti che svolgono attività libero-professionale** ossia soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonché gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

*Presidenza C.d.M., decreto 5 agosto 2019, n. 134 (G.U. 23 novembre 2019, n. 275)*

---

LAVORO

---

Gestione separata: tutele per malattia e degenza

---

Arrivano dall'INPS le prime indicazioni applicative delle novità introdotte dal D.L. n. 101/2019, che ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. L'Istituto, in particolare, determina i nuovi importi delle indennità e riepiloga il campo di applicazione e i requisiti di spettanza.

*INPS, circolare 19 novembre 2019, n. 141*

---

Congedo paternità non alternativo alla madre

---

L'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Le indicazioni fornite si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. L'Istituto fornirà, con successivo messaggio, le indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informativi.

*INPS, circolare 18 novembre 2019, n. 140*

---

Lavoratori in malattia: termini per la NASpl

---

L'INPS interviene a chiarire i termini e le modalità di sospensione del trattamento di malattia a seguito della presentazione della domanda di indennità NASpl, sia nel caso di evento di malattia insorto prima che per il caso in cui lo stesso occorra dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, l'Istituto specifica che, nell'ipotesi in cui l'evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, decorre secondo le regole ordinarie.

*INPS, messaggio 18 novembre 2019, n. 4211*

## AGENDA

**Scadenze dal 28 novembre al 12 dicembre 2019**

---

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>NOVEMBRE 2019</b>	
<b>Sabato 30</b>	Adempimenti IVA di fine mese	
	<b>DICEMBRE 2019</b>	
<b>Lunedì 2</b>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta	
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro	
	Dichiarazione integrativa Unico ed IRAP anni precedenti	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Opzione per il consolidato nazionale e mondiale	
	Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax	
	Opzione per la tassazione per trasparenza	
	Opzione per patent box	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2019 per soggetti non titolari di partita IVA	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute	

	e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Remissione in bonis	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 2019 e della dichiarazione IRAP	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo	
	Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti	
	Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento prima e seconda rata definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)	
	Versamento prima o unica rata definizione agevolata c.d. "saldo e stralcio"	
	Versamento prima rata imposta sostitutiva estromissione immobili impresa individuale	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	
	Versamento secondo acconto IRES ed IRAP relativi a Redditi 2019 SC e ENC ed IRAP 2019	
	Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi a Redditi 2019 PF e SP	
	Versamento unica o prima rata riapertura termini istanza definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)	